



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO	
N.	1217
Data	12/07/2013

*Progetto di Legge*

**REGOLAMENTAZIONE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA**

**CAPO I : CARRIERA DIPLOMATICA**

**Art.1**

*(Gradi della Carriera diplomatica)*

I gradi della carriera diplomatica all'interno del Dipartimento Affari Esteri sono:

- 1) Ambasciatore
- 2) Ministro Plenipotenziario
- 3) Consigliere d'Ambasciata
- 4) Primo Segretario

Ai gradi progressivi della carriera diplomatica corrispondono livelli progressivi di responsabilità, dei quali si terrà conto nell'assegnazione delle mansioni.

**Art. 2**

*(Accesso alla carriera diplomatica)*

1. Sono requisiti essenziali per accedere alla carriera diplomatica:
  - a) la cittadinanza sammarinese, esclusa ogni equiparazione;
  - b) laurea magistrale o laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in scienze internazionali e diplomatiche, giuridiche, politiche, economiche, umanistiche.
  - c) buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
2. Si accede alla carriera diplomatica con rango di Primo Segretario esclusivamente a seguito di bando di concorso pubblico per titoli ed esami emanato dal Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, con successiva presa d'atto della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri.
3. Non è consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, né è consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI**

4. Il bando di concorso pubblico sarà emesso in conformità alle norme generali che regolano i concorsi previste dalla Legge 31 luglio 2009 n. 107, fatte salve le specifiche disposizioni che saranno previste nell'apposito Regolamento di cui all'articolo 20 della presente legge.

**Art. 3**

*(Giuramento)*

All'atto della nomina, il funzionario diplomatico di carriera è tenuto a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue istituzioni nelle mani degli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

**Art. 4**

*(Disposizioni applicative)*

Al funzionario diplomatico di carriera, in quanto dipendente della pubblica amministrazione, si applicano le disposizioni previste per i pubblici dipendenti laddove la presente Legge e il Regolamento di cui all'articolo 20 non dispongano diversamente.

**Art. 5**

*(Aspetti retributivi)*

Gli aspetti retributivi dei funzionari della carriera diplomatica sono regolamentati dall'Allegato A alla presente Legge.

**Art. 6**

*(Incompatibilità)*

1. Il ruolo di funzionario diplomatico è incompatibile con quello di membro del Consiglio Grande e Generale. Qualora un membro del Consiglio Grande e Generale acceda alla carriera diplomatica dovrà presentare, entro tre mesi dalla nomina, le proprie dimissioni dall'incarico consigliere.

2. Il ruolo di funzionario diplomatico è altresì incompatibile con l'incarico di Presidente o Vice-Presidente, Segretario Generale o Direttore o funzione assimilabile di organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori.



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI

**Art. 7**

*(Progressione nella carriera)*

1. La progressione nei gradi della carriera diplomatica avviene secondo i principi della maturazione degli anni di servizio, delle esigenze operative all'interno del Dipartimento e della valutazione del servizio svolto.
2. Il funzionario diplomatico può presentare domanda di avanzamento al grado superiore dopo aver maturato i seguenti anni di servizio:
  - a) Primo Segretario: 6 anni di servizio;
  - b) Consigliere d'Ambasciata: 8 anni di servizio;
  - c) Ministro Plenipotenziario: 10 anni di servizio.
3. Per il passaggio al grado di Ministro Plenipotenziario il funzionario diplomatico deve aver svolto, durante il servizio nei due gradi precedenti, almeno 2 anni presso una sede diplomatica all'estero ed almeno 3 anni presso il Dipartimento Affari Esteri, anche non continuativi.
4. Tale norma può essere derogata qualora il mancato servizio all'estero o presso il Dipartimento Affari Esteri non sia dipeso dalla volontà del funzionario diplomatico ma dalle esigenze di servizio o dall'indisponibilità di posti nelle sedi di destinazione.
5. La valutazione delle esigenze operative all'interno del Dipartimento consiste nell'accertamento da parte dei dirigenti delle UO di necessità di assegnare mansioni caratterizzate da un maggior livello di responsabilità.
6. La valutazione del servizio svolto consiste nell'accertamento dell'assenza di elementi ostativi al passaggio al grado superiore. Tali elementi riguardano la presenza di provvedimenti disciplinari e l'eventuale, comprovata mancanza nell'espletamento dei compiti assegnati, nonché l'eventuale ripetuto rifiuto all'assegnazione presso sede all'estero. Tale valutazione è effettuata dal dirigente dell'UO alla quale il richiedente è assegnato e viene comunicata per iscritto al Segretario di Stato, sentito il parere del Direttore di Dipartimento e al funzionario richiedente entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI

7. In caso di valutazione positiva il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e con successiva presa d'atto della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, delibera il passaggio di grado entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

8. In caso di diniego alla richiesta di avanzamento di grado diplomatico il funzionario diplomatico può chiedere di conoscere le motivazioni di tale diniego e, qualora le ritenga ingiustificate può presentare ricorso amministrativo nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO II: DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI E SEDI ALL'ESTERO

**Art. 8**

*(Struttura del Dipartimento Affari Esteri)*

1. La struttura del Dipartimento Affari Esteri è definita dall'Allegato A, Titolo 1, Capo 1 della Legge n. 186/2011.

2. In funzione delle esigenze di politica estera che nel corso del tempo dovessero prevedere una diversa organizzazione del Dipartimento, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, con successiva presa d'atto della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, ha facoltà di presentare al Consiglio Grande e Generale proposte per la modifica delle Unità Organizzative di cui al primo comma del presente articolo, per la creazione di nuove Direzioni, nonché per la soppressione di Direzioni esistenti non più rispondenti alle esigenze operative, fatti salvi i diritti acquisiti dei titolari di queste ultime.

3. Ad ogni Unità Organizzativa viene assegnata una dotazione minima di funzionari diplomatici e di personale amministrativo, definita dal Consiglio di Dipartimento, periodicamente verificata dallo stesso e modificata in base alle esigenze ed alla disponibilità di personale diplomatico e amministrativo.



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI

**Art. 9**

*(Direttore di Dipartimento)*

1. In aggiunta a quelle descritte nell'articolo 1, comma 2 dell'Allegato A, Titolo 1, Capo 1 della Legge n.186/2011, il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- a) sovrintendere e coordinare le attività delle Direzioni e dei funzionari diplomatici;
- b) approfondire le questioni inerenti l'attività di politica estera sulla base delle linee politiche decise dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e dai competenti Organi Istituzionali;
- c) sovrintendere alla gestione dell'archivio del Dipartimento.

2. In virtù delle funzioni aggiuntive descritte al punto precedente, il Direttore di Dipartimento dovrà essere individuato, salvo che non sia oggettivamente possibile, tra i funzionari del Dipartimento Affari Esteri appartenenti alla carriera diplomatica.

**Art. 10**

*(Direzione Affari Politici e Diplomatici)*

1. In aggiunta a quelle descritte nell'articolo 1, comma 2 dell'Allegato A, Titolo 1, Capo 1 della Legge n.186/2011, la Direzione Affari Politici e Diplomatici svolge le seguenti funzioni:

- a) curare la negoziazione e la definizione di accordi internazionali a carattere politico e diplomatico;
- b) applicare gli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo e collaborare alla realizzazione di progetti governativi e di organizzazioni non governative.

**Art. 11**

*(Direzione Affari Economici)*

In aggiunta a quelle descritte nell'articolo 1, comma 2 dell'Allegato A, Titolo 1, Capo 1 della Legge n.186/2011, la Direzione Affari Economici svolge la seguente funzione: fornire assistenza e supporto alle realtà economiche e imprenditoriali sammarinesi che operano o intendono operare all'estero.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI**

**Art. 12**

*(Direzione del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica)*

In aggiunta a quelle descritte nell'articolo 1, comma 2 dell'Allegato A, Titolo 1, Capo 1 della Legge n.186/2011, la Direzione del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica svolge la seguente funzione: curare i rapporti con il Corpo Diplomatico accreditato dalla fase di accredito fino al termine dello svolgimento della missione.

**Art. 13**

*(Attribuzione degli incarichi specifici ai funzionari diplomatici nelle Unità Organizzative)*

1. Possono essere nominati in posizioni dirigenziali i funzionari diplomatici che hanno raggiunto il grado di Ministro Plenipotenziario o Ambasciatore.
2. I dirigenti in forza al Dipartimento attribuiscono incarichi specifici ai funzionari diplomatici e al personale amministrativo assegnati alle loro UO dal Consiglio di Dipartimento e forniscono al Segretario di Stato e al Direttore di Dipartimento il prospetto organizzativo delle rispettive Unità.
3. Gli incarichi verranno attribuiti sulla base delle esperienze professionali maturate all'interno del Dipartimento e all'estero, dell'anzianità di servizio, delle esigenze operative e tenendo conto – ove possibile – delle preferenze espresse dal funzionario.
4. I funzionari diplomatici di carriera di cui alla presente Legge possono essere nominati rappresentanti diplomatici non residenti presso uno o più Stati od Organizzazioni internazionali con un grado pari o superiore a quello di carriera, senza che ciò costituisca una promozione in seno alla carriera diplomatica.

**Art. 14**

*(Assegnazione dei funzionari diplomatici alle sedi diplomatiche all'estero)*

1. Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, con successiva presa d'atto della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri,



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI

dispone l'assegnazione dei funzionari diplomatici di carriera alle sedi diplomatiche all'estero.

2. Il grado diplomatico di accredito attribuito a un funzionario diplomatico di carriera in seguito a sua nomina in qualità di rappresentante diplomatico residente presso una sede all'estero può essere superiore a quello di carriera senza che ciò costituisca una promozione in seno alla carriera diplomatica. Tale grado diplomatico di accredito decade al termine dell'incarico in qualità di rappresentante diplomatico residente presso una sede all'estero.

3. Tutti gli aspetti relativi agli incarichi presso le sedi all'estero dei diplomatici di carriera del Dipartimento Affari Esteri sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 20 della presente Legge.

**Art. 15**

*(Sedi diplomatiche strategiche)*

1. Vengono definite sedi strategiche quelle rappresentanze diplomatiche presso Organismi internazionali o presso gli Stati, già istituite o da istituire, che rivestono priorità nell'attuazione della politica estera impostata dal Governo e sono ritenute necessarie ai fini dell'intensificazione di relazioni multilaterali o bilaterali dettate dal percorso di affermazione della Repubblica di San Marino nel contesto internazionale.

2. La determinazione di sede strategica avviene tramite delibera del Congresso di Stato, dietro proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

**Art. 16**

*(Capi Missione di sedi diplomatiche all'estero)*

1. Può essere nominato Capo Missione residente presso una sede diplomatica all'estero un funzionario diplomatico che abbia raggiunto il grado di carriera di Consigliere d'Ambasciata o superiore.

2. Possono essere nominati Capi Missione non residenti presso uno Stato o un'Organizzazione ove la Repubblica di San Marino non ha una Sede diplomatica tutti i funzionari diplomatici di carriera a qualunque grado essi appartengano.



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI

3. La posizione di Capo Missione nelle sedi diplomatiche all'estero considerate strategiche, per le quali è richiesta una particolare esperienza professionale ed una maggiore interazione con il Dipartimento Affari Esteri, è assegnata in via prioritaria ai funzionari diplomatici di carriera. In casi in cui si riscontri l'impossibilità di ricorrere a funzionari diplomatici di carriera, per esigenze di servizio o comunque per motivi non dipendenti dalla volontà dei funzionari, viene considerata la possibilità di nominare personale non di carriera di cui alla Legge n. 100/2012.

4. Il personale diplomatico non di carriera, nominato in base ai disposti della Legge 19 aprile 1979 n. 13, modificata con Legge 30 luglio 2012 n.100, è comunque tenuto all'esecuzione delle direttive impartite dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri che, sentito il parere della Commissione Consigliare Permanente Affari Esteri, può disporre che il Congresso di Stato deliberi lo spostamento del personale diplomatico non di carriera ad altra sede o la destinazione ad altro incarico.

CAPO III : DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**Art. 17**

*(Progressione di carriera del personale diplomatico già in forza al Dipartimento)*

1. I Segretari d'Ambasciata in forza al Dipartimento Affari Esteri con meno di 6 anni di anzianità di servizio, all'entrata in vigore della presente Legge assumono la denominazione di Primo Segretario mantenendo l'anzianità di servizio maturata che decorre dal momento dell'accesso alla carriera diplomatica.

2. Per i funzionari diplomatici in forza al Dipartimento Affari Esteri al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati, ai fini della progressione di carriera, gli anni dalla nomina al grado che attualmente ricoprono.

3. Coloro che, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera diplomatica di cui all'articolo 2 comma 1, all'entrata in vigore della presente Legge prestano attività diplomatica o assimilabile a quella diplomatica presso il Dipartimento Affari Esteri o le sedi diplomatiche all'estero con rapporto continuativo e a tempo pieno da almeno 5 anni, in deroga ai disposti dell'articolo 2 comma 2 possono accedere alla carriera diplomatica con il grado di Primo Segretario, presentando richiesta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.





**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI**

4. L'articolo 7 comma 3 non si applica ai funzionari diplomatici di carriera già in forza al Dipartimento al momento dell'entrata in vigore della presente Legge.

**Art. 18**

*(Capi Missione in sedi strategiche)*

Il personale non di carriera che al momento dell'entrata in vigore della presente legge ricopre la posizione di Capo Missione presso una sede strategica mantiene tale posizione fino alla scadenza della convenzione già sottoscritta con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Eventuali rinnovi dell'incarico sono valutati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, anche tenendo presente il principio della rotazione degli incarichi diplomatici espresso nel Regolamento di cui all'art. 20.

**Art. 19**

*(Diritti acquisiti)*

Al momento dell'entrata in vigore della presente Legge vengono fatti salvi tutti i diritti maturati dai funzionari della carriera diplomatica di cui alla Legge n. 105/1993.

**CAPO IV : DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 20**

*(Regolamento)*

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge viene adottato tramite Decreto Delegato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e successiva presa d'atto della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, il Regolamento del Dipartimento Affari Esteri volto a disciplinare le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla carriera e la successiva formazione continua permanente, le modalità di rotazione negli incarichi presso il Dipartimento e presso le principali sedi diplomatiche all'estero disciplinando, in quest'ultimo caso, con criteri trasparenti e univoci, gli aspetti retributivi, socio-sanitari, previdenziali ed ogni altro aspetto connesso allo svolgimento dell'attività diplomatica in sede estera e presso il Dipartimento.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI**

**Art. 21**  
*(Abrogazioni)*

È abrogata la Legge 16 settembre 1993 n. 105 nelle parti in contrasto con la presente Legge ed ogni altra precedente disposizione in materia.

**Art. 22**  
*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. D.' or similar, written over a faint rectangular stamp.



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI

**ALLEGATO A:**

**Aspetti retributivi dei funzionari della carriera diplomatica**

**Art. 1**

*(Trattamento retributivo dei funzionari della carriera diplomatica)*

1. La retribuzione dei funzionari diplomatici segue lo schema della scala retributiva della Pubblica Amministrazione e, fino a nuova definizione della struttura retributiva dei pubblici dipendenti, fa riferimento agli attuali livelli retributivi previsti dalla normativa vigente. I funzionari della carriera diplomatica maturano gli scatti d'anzianità previsti per i dipendenti pubblici.

2. Ai gradi diplomatici di cui all'articolo 1 corrispondono i seguenti livelli retributivi:

- a) Ambasciatore: livello 11;
- b) Ministro Plenipotenziario: livello 10;
- c) Consigliere d'Ambasciata: livello 9;
- d) Primo Segretario: livello 8.

A seguito dell'approvazione di una nuova struttura retributiva dei dipendenti pubblici, verrà stabilito con decreto il trattamento dei funzionari della carriera diplomatica.

3. I funzionari diplomatici di carriera, in considerazione delle peculiarità della funzione diplomatica, della natura giuridica dell'incarico - che prevede la responsabilità di compiere azioni e interazioni in nome e per conto del Governo, la necessità di fornire in determinate situazioni la disponibilità e la reperibilità nelle 24 ore e di utilizzare strumenti di telecomunicazioni propri e a proprie spese - percepiscono una retribuzione di funzione pensionabile e liquidabile nella seguente misura:

- a) i gradi di Primo Segretario e Consigliere d'Ambasciata: euro 340,00;
- b) i gradi di Ministro Plenipotenziario e Ambasciatore: euro 500,00.

4. Qualora il funzionario diplomatico di carriera sia chiamato a ricoprire un incarico in qualità di Capo Missione non residente presso uno o più Stati o Organizzazioni Internazionali, in considerazione della specificità della funzione diplomatica di carriera e dell'alta responsabilità, professionalità e disponibilità



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI

richieste per l'espletamento della funzione stessa, allo stesso verrà riconosciuta una retribuzione di funzione liquidabile e pensionabile pari ad euro 300,00.

In caso di nomina presso più Paesi al funzionario diplomatico non viene riconosciuta alcuna retribuzione supplementare.

5. Le retribuzioni di cui al comma 3 e 4 sono lorde, mensili ed erogate per 12 mensilità. Tali retribuzioni sono rivalutabili secondo i meccanismi previsti dalla legge organica.

**Art. 2**

*(Trattamento retributivo dei dirigenti del Dipartimento Affari Esteri)*

1. Il funzionario appartenente alla carriera diplomatica a cui è affidato un incarico di dirigente di Unità Organizzativa mantiene il livello retributivo corrispondente al loro grado diplomatico. Ad esso si aggiunge una retribuzione di posizione pari a 600 euro lordi mensili, erogati per 13 mensilità e rivalutabili secondo i meccanismi previsti dalla legge organica.

2. Il funzionario appartenente alla carriera diplomatica a cui è affidato l'incarico di Direttore di Dipartimento mantiene il livello retributivo corrispondente al suo grado diplomatico. Ad esso si aggiunge una retribuzione di posizione pari a 750 euro lordi mensili, erogati per 13 mensilità e rivalutabili secondo i meccanismi previsti dalla legge organica.

3. Nel caso in cui un funzionario appartenente alla carriera diplomatica ricopra contemporaneamente l'incarico di dirigente di Unità Organizzativa e di Direttore di Dipartimento, la retribuzione di posizione sarà pari a 900 euro lordi mensili, erogati per 13 mensilità e rivalutabili secondo i meccanismi previsti dalla legge organica.

12 